

*Articolo 2*

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate in virtù dell'articolo 1.

Ogni sei mesi esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi importati in questo periodo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*